



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista la nota del giorno 3 dicembre 2015, pervenuta a questa Sezione il giorno successivo, con la quale il Sindaco del Comune di Bovisio Masciago (MB) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Bovisio Masciago (MB), mediante la nota indicata in epigrafe, ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta imputazione della spesa relativa ad un incarico dirigenziale conferito ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero ha chiesto se tale spesa debba essere computata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 oppure no, in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, lett a), del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014 (che ha modificato sia l'art. 110, primo comma, del T.U.E.L. sia l'art. 16, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Al riguardo, l'Ente evidenzia la sussistenza di un contrasto nei precedenti del giudice contabile, che, da un lato, escludono tale computo (delibere della Sezione delle autonomie n. 12/2012/INPR; della Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 84 e 406/2015/PAR; della Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 106/2015/PAR; della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 53/2014) e, dall'altro, lo ammettono (delibere della Sezione delle autonomie, n. 13/SEZAUT/2015/INPR; della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 221/2014/PAR). Su tale seconda linea si assestano anche altre pronunce: della Sezione regionale di controllo per la Puglia, delibere nn. 219/PAR/2015; 223/PAR/2015; 237/PAR/2015; della Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 447/2015/PAR.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Bovisio Masciago all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza

della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolti nel parere sono limitati ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di detta interpretazione in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le istanze di parere, si osserva che il Sindaco del Comune è organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall'art. 7, ottavo comma, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione).

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che

la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, complessivamente intesa nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva preliminarmente che essa, oltre a risolversi in un quesito giuridico di portata generale ed astratta, rientra nella materia della contabilità pubblica e può essere dunque esaminata nel merito: la richiesta si riferisce infatti ai vincoli complessivi posti, dal legislatore nazionale, agli incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e,

perciò, in definitiva, risulta connessa all'interpretazione di una specifica disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale (v., *ex multis*, questa Sezione, deliberazioni nn. 406 e 84/2015/PAR).

MERITO

1.- Nel merito, va rilevato che il quesito attiene alla computabilità, nel tetto di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, degli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2.- Secondo la versione originaria dell'art. 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, "(p)er gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis".

2.1.- Il comma 13 dell'articolo 4-*ter* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente riscritto il predetto comma 6-*quater* il quale, a seguito della novella, ha previsto che, "(p)er gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ed inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria,

con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma”.

In tale contesto, la Sezione delle autonomie – con la deliberazione n. 12/2012/INPR – ha stabilito il principio di diritto secondo cui le disposizioni contenute nei primi due periodi del riscritto comma 6-*quater* dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del T.U.E.L., ai vincoli assunzionali previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché al vincolo assunzionale già previsto dall’art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente); ciò in virtù del dato letterale dei richiamati enunciati normativi e di un’interpretazione logico sistematica degli stessi, elementi che tutti indicano come dette disposizioni, complessivamente intese, abbiano introdotto nel sistema normativo un regime giuridico speciale per tali incarichi (del resto – rileva la Sezione delle autonomie – “qualora il legislatore avesse ritenuto applicabile anche agli incarichi in questione il vincolo percentuale previsto per il lavoro flessibile non si sarebbe indotto a delineare un ulteriore limite essendo già sufficientemente stringente quello esistente”).

2.2.- L’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, è intervenuto sia sull’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia sul comma 6-*quater* dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il novellato art. 110, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce ora quanto segue: *"lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli*

incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

Il comma 6-*quater* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce ora invece che *"per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

In altre parole, a seguito della novella, la disciplina dei limiti posti agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, primo comma, del T.U.E.L., prima contenuta nel richiamato comma 19-*quater*, viene ad essere trasferita alla *sedes materiae* propria, cioè viene ritrascritta nell'art. 110 del T.U.E.L. e viene al contempo modificata, sia con riferimento alla funzione dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente (che deve definire la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato) sia con riferimento ai tetti previsti per tali assunzioni (ora elevati al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica). Il comma 6-*quater* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 cessa al contempo di occuparsi di enti locali.

Pertanto, in sintesi, il nuovo quadro normativo, da un lato, ha espressamente inserito i vincoli quantitativi all'interno della specifica disposizione di legge disciplinante gli incarichi conferiti da enti locali (il riformulato comma 1 dell'art. 110 del T.U.E.L.) e, dall'altro, ha abrogato la previgente disciplina avente fonte nella generale norma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in cui l'attuale formulazione del comma 6-*quater*, dopo la novella, riguarda solo gli enti di ricerca).

3.- Con riferimento a tale modificato quadro normativo sussiste un contrasto fra le diverse pronunce del giudice contabile.

3.1.- Un primo orientamento ritiene che la novella, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, non abbia innovato sostanzialmente sul punto, di modo che gli incarichi conferiti ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. continuino

a non dover essere computati ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. Questa Sezione, sulla base della delibera della Sezione delle autonomie n. 12/32012/INPR, che si è espressamente pronunciata in materia, ha più volte accolto tale impostazione, perché, fermi restando gli altri vincoli in materia di spesa per il personale: a) il tenore letterale del novellato primo comma dell'art. 110 T.U.E.L. – ritrascrivendo un limite sostanzialmente analogo a quello già previsto nel comma 6-*quater* del comma 19 del c.d. T.U.P.I. – supera la questione ermeneutica della individuazione della corretta *sedes materiae* del limite alla capacità assunzionale dell'ente locale in rapporto alla dotazione organica dirigenziale; b) la giurisprudenza contabile, successivamente alla novella di cui al decreto legge n. 90 del 2014, ha in buona parte confermato il precedente orientamento, alla luce del nuovo tenore letterale del primo comma dell'art. 110 T.U.E.L. e della contestuale abrogazione del comma 6-*quater* del comma 19 del T.U.P.I. (deliberazioni nn. 406 e 84/2015/PAR di questa Sezione; v. anche Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 106/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 53/2014 e precedente ivi citato).

3.2.- Un secondo orientamento segue invece una diversa interpretazione della *ratio* della novella.

In primis la Sezione delle autonomie – nella tabella riportata *sub* punto 6.6.3. dei questionari allegati alla delibera n. 13/SEZAUT/2015/INPR (sia per le Province, sia per i Comuni fino a cinquemila abitanti, sia per i Comuni oltre i cinquemila abitanti) – ha conteggiato le spese relative agli incarichi conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010; ciò in considerazione dell'abrogazione dell'originario art. 19, comma 6-*quater*. Tale elemento ha una specifica valenza ermeneutica, atteso che i questionari esprimono anche indirizzi interpretativi idonei ad orientare le modalità di gestione del bilancio da parte degli enti locali (v. Sezioni riunite, deliberazione n. 16/CONTR/2011).

Tale seconda linea interpretativa è stata poi accolta dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 221/2014/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, (deliberazioni nn. 219/PAR/2015; 223/PAR/2015 e 237/PAR/2015) e dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 447/2015/PAR), che hanno fatto leva: a) sull'intervenuta abrogazione dell'originario art. 19, comma 6-*quater*; b) sulla richiamata delibera n. 13/SEZAUT/2015/INPR; c) sul valore generale

dell'obiettivo di contenimento della spesa – relativo ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato – stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (*arg. ex* Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2012).

In altre parole, secondo questo filone interpretativo, mentre “nel vigore dell'art 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le assunzioni ex art 110 T.U.E.L. relative ai dirigenti fossero sottratte al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR)” ed al contempo rimanessero “assoggettate a siffatto limite le posizioni in organico ricopribili mediante incarichi a contratto ovvero posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione”, a seguito “dell'avvenuta abrogazione del disposto dell'art 19, comma 6-*quater*, questa Corte ha ritenuto non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 T.U.E.L., con la conseguenza che operano nei confronti dei predetti i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010” (v. la citata deliberazione n. 219/PAR/2015).

Pertanto, secondo questa interpretazione, “i conferimenti di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L., possono avvenire in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e nei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis* del decreto legge n. 90 del 2014, e interpretato dalla deliberazione n. 2/2015 della Sezione delle autonomie” (v. le citate deliberazioni nn. 219/PAR/2015 e 447/2015/PAR).

4.- In considerazione del contrasto interpretativo così venutosi a creare e degli effetti che esso è suscettibile di determinare sul contenimento della spesa per il personale, complessivamente intesa, degli Enti locali, questa Sezione ritiene di sottoporre la specifica questione all'esame del Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza ed, in particolare, affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione, ove ritenuta opportuna, alle Sezioni riunite, per una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ovvero nuovamente alla Sezione delle

autonomie, per un pronunciamento nomofilattico ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, rilevato il contrasto interpretativo determinatosi in materia di computabilità delle spese relative ad un incarico dirigenziale conferito ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, al fine di risolvere lo stesso:

- *sospende* nel merito la pronuncia in relazione all'espresso quesito interpretativo contenuto nella richiesta di parere;
- *rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti* per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Il Relatore
(Dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
09 Febbraio 2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)